

Modello Convenzione per la gestione associata di attività di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive COMUNE CAPOFILA

Modelli di funzionamento istituzionale, organizzativo e gestionale

POLO VALLI DEL VERBANO



**CONVENZIONE PER
LA GESTIONE ASSOCIATA
DI ATTIVITÀ
DI COMPETENZA
DELLO SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE**

COMUNE CAPOFILA

CONVENZIONE SUAP GESTIONE ASSOCIATA

Tra i seguenti Comuni:

Richiamati

- a) il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 23-27-bis (titolo II, capo IV), che attribuisce ai comuni le funzioni amministrative inerenti agli impianti produttivi di beni e servizi, definendo altresì i principi di carattere organizzativo e procedimentale;
- b) l'articolo 24 del citato Decreto che consente l'esercizio di tali funzioni anche in forma associata;
- c) il Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- d) il successivo D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440, nel quale sono state introdotte modifiche al predetto D.P.R. n. 447/98, prevedendo in particolare che rientrano tra gli "impianti produttivi" tutte le attività di produzione dei beni e servizi ivi incluse le attività agricole, commerciali e artigiane, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni;
- e) il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, "Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del Decreto Legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133 del 2008";
- f) l'articolo 4 del D.P.R. n. 160/2010 che offre la possibilità ai comuni di esercitare le funzioni inerenti allo Sportello Unico per le Attività Produttive in forma singola o associata tra loro, o in convenzione con le camere di commercio;
- g) l'articolo 28 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 prevede che spetta alle Comunità montane l'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni.

Premesso che

lo SUAP:

- a) costituisce il punto unico di accesso degli utenti per l'inoltro telematico delle istanze ed emette gli atti che la legge impone in relazione alla gestione delle segnalazioni certificate d'inizio attività e ai procedimenti ordinari. Le domande, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività produttive e i relativi allegati, sono presentati esclusivamente allo SUAP, in coerenza con le modalità disciplinate dal D.P.R. 160/2010 e dal suo allegato tecnico;
- b) assicura l'esercizio delle funzioni di carattere: amministrativo, per la gestione delle istanze e i procedimenti di autorizzazione e controllo; informativo, per l'assistenza e l'orientamento alle imprese e all'utenza in genere; relazionale, per i rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni; promozionale, per la diffusione e la miglior conoscenza delle opportunità e potenzialità esistenti per lo sviluppo economico;
- c) provvede, secondo le modalità previste dal D.P.R. 160/2010, al controllo formale delle segnalazioni certificate d'inizio attività produttiva e delle istanze relative ai procedimenti ordinari;
- d) fornisce informazioni agli utenti sulle procedure amministrative;
- e) garantisce l'accesso alla modulistica necessaria all'avvio di un procedimento o all'inoltro di una segnalazione, secondo le modalità previste dal D.P.R. 160/2010;
- f) garantisce le informazioni relative allo stato delle pratiche, secondo le modalità previste dal D.P.R. 160/2010;
- g) acquisisce dagli Uffici comunali competenti gli atti amministrativi necessari all'evasione delle pratiche, di cui all'articolo 1 della presente convenzione;
- h) gestisce i rapporti con enti terzi cui competono attività di controllo e di istruttoria relative alle istanze presentate;
- i) possiede un Responsabile cui spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che la legge attribuisce allo SUAP;
- j) ha fra le sue competenze i procedimenti relativi all'edilizia produttiva di beni e servizi, se non deliberato diversamente dal singolo comune, come disciplinato dalla legge e dalla presente convenzione.

Dato atto che

- a) l'esercizio in forma associata di funzioni amministrative rappresenta una valida soluzione, soprattutto per gli enti di minore dimensione, in quanto assicura una migliore qualità del servizio e il contenimento dei costi;

- b) i seguenti enti intendono gestire, mediante la stipulazione di una convenzione, in forma associata attività di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive:

Comune di _____

Comune di _____

Comune di _____

Comune di _____

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto della Convenzione

1. La presente convenzione ha per oggetto la gestione in forma associata, tra le funzioni fondamentali di cui all'art. 21, comma 3 L. 42/2009, del SUAP.
2. La presente Convenzione disciplina le modalità di gestione associata delle attività amministrative che hanno come oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, nonché quelle relative alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconvenzione, ampliamento o trasferimento, cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n° 59.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente convenzione come previsto dal DPR 160/2010, gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materia radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli artt. 161 e segg. del D.lgs. 12 aprile 2006, n° 162.
4. L'adesione di altri Comuni è subordinata all'unanime volontà dei Comuni sottoscrittori della presente convenzione e comporta la modifica della presente Convenzione.

Art. 2

Finalità della convenzione

1. L'Associazione si costituisce per l'esercizio in forma associata della funzione SUAP, costituente lo strumento sinergico mediante il quale gli Enti associati assicurano la semplificazione di tutte le procedure inerenti le attività produttive di beni e servizi, nonché il necessario impulso per lo sviluppo economico dell'intero territorio.
2. La gestione in forma associata è improntata ai seguenti principi:
 1. massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
 2. rispetto dei termini;
 3. rapida risoluzione dei contrasti e difficoltà interpretative;
 4. divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento della semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
 5. miglioramento continuo delle relazioni con l'utenza e delle procedure;

6. costante innovazione tecnologica dei servizi, tesa alla semplificazione dei procedimenti, dei collegamenti con l'utenza e con gli altri Enti.
3. L'obiettivo che si intende perseguire è il miglioramento della qualità dei servizi erogati e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali per:
 - a) portare a sistema l'insieme delle risorse economiche, sociali, ambientali e culturali presenti nei Comuni sottoscrittori, al fine della loro piena valorizzazione;
 - b) promuovere, attraverso i metodi della programmazione con i livelli istituzionali sovra comunali, uno sviluppo economico equilibrato e sostenibile dal punto di vista ambientale dell'area interessata;
 - c) valorizzare il senso di appartenenza delle municipalità, anche in relazione alla funzione di presidio del territorio;
 - d) qualificare e ammodernare i servizi offerti dalle singole amministrazioni comunali, attraverso innovative e adeguate politiche di formazione, aggiornamento e responsabilizzazione del personale;
 - e) assicurare l'economicità dei servizi associati attraverso una gestione integrata efficace ed efficiente degli stessi;
 - f) armonizzare e integrare l'esercizio delle funzioni e dei servizi associati, garantendo parità di accesso a tutti i cittadini e imprese;
 - g) assicurare la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure;
 - h) favorire l'attivazione di strumenti evoluti a supporto della gestione associata e della fruibilità degli utenti.

Art. 3

Durata

1. I Comuni riconoscono che la convenzione rappresenta la modalità più snella e corretta per definire le funzioni sovracomunali associate dei SUAP.
2. La durata della convenzione è stabilita sino al 31.12.2016, con possibilità di rinnovo espresso con deliberazione dell'organo competente, dalle amministrazioni aderenti.

Art. 4

Principi

1. L'organizzazione in forma associata deve essere improntata, in particolare, ai seguenti principi:
 - massima attenzione alle esigenze dell'utenza, anche attraverso un adeguato dislocamento di presidi sul territorio;
 - rispetto dei termini previsti dalle singole tipologie di procedimento e, ove possibile, anticipazione degli stessi;
 - rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
 - perseguimento costante della semplificazione del procedimento, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
 - costante innovazione tecnologica delle dotazioni messe a disposizione tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, per assicurare tempestività ed efficacia, nonché per migliorare l'attività di programmazione;
 - progressiva uniformità tra i Comuni nella adozione di strumenti di hardware e software;

- l'uniformità delle procedure amministrative e della modulistica nelle materie oggetto della presente convenzione;
- l'omogeneizzazione dei regolamenti connessi allo svolgimento delle funzioni associate;
- attivazione di un servizio di comunicazione con gli utenti.

Art. 5

Armonizzazione dei regolamenti comunali

1. Nello svolgimento delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata sono in vigore, se e in quanto applicabili, i regolamenti dei singoli enti.
2. La Conferenza dei Sindaci s'impegna a redigere linee guida per la riformulazione dei Regolamenti comunali d'interesse per un efficace funzionamento dello SUAP.
3. L'adeguamento di cui al comma precedente viene effettuato sulla base dei seguenti criteri: semplificazione, omogeneizzazione, funzionalità, comprensibilità.

Art. 6

Comune capofila

1. La gestione associata delle funzioni e dei servizi SUAP è disciplinata dalla presente convenzione e prevede che l'Ente capofila sia il Comune di _____.
2. il Comune capofila:
 - a) propone e gestisce il piano di formazione e cura la realizzazione, gestione e sviluppo della comunità professionale locale che coinvolge il personale dei Comuni aderenti proposti all'evasione delle pratiche relative alle attività produttive, preoccupandosi di promuovere la partecipazione ad altre comunità professionali;
 - b) programma coordina iniziative per i Comuni aderenti alla presente convenzione affinché sia garantita la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 38, comma 3, lett. a) e lett. a bis) del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008, e all'art. 2, comma 2, del DPR 160/2010 e li assiste nella eventuale trasmissione di atti e dati alle autorità competenti per la completa operatività del SUAP telematico.
 - c) fornisce assistenza per la redazione ed il costante aggiornamento della Carta dei Servizi per tutti gli SUAP.

Art. 7

Ufficio unico

1. Presso il Comune di _____ è costituito l'Ufficio Unico ai sensi del comma 4 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 che svolge le funzioni di SUAP associato per tutti i Comuni aderenti e sottoscrittori della presente convenzione.
2. L'Ufficio Unico ha la responsabilità della gestione delle SCIA e dei procedimenti ordinari per tutte le attribuzioni previste dal DPR 160/2010 in collaborazione con gli uffici competenti degli enti aderenti alla convenzione che curano, per quanto attiene alle pratiche riguardanti i territori di competenza, le attività di controllo e lo svolgimento di endoprocedimenti.

3. L'Ufficio Unico, predispone un portale nel quale sono disponibili:
 - a) le informazioni relative alle funzioni esercitate dallo SUAP;
 - b) servizi per la gestione delle segnalazioni d'inizio attività e dei procedimenti ordinari, in modo che sia garantita un'efficace gestione telematica dei rapporti con gli Enti esterni e l'utenza, compresa l'informazione sullo stato d'avanzamento dell'iter procedurale e dell'esito finale delle istanze.
4. Il portale interopera con il portale www.impresainungiorno.gov.it ed è in linea con il dettato normativo di cui all' DPR 160/2010 e S.I.&M.

Art. 8

Svolgimento attività istruttoria

1. L'attività istruttoria delle pratiche è svolta dal SUAP associato, che costituisce l'unico punto di accesso alla pubblica amministrazione per chi intende presentare SCIA e richieste di autorizzazione concernenti le attività produttive.
2. Lo SUAP associato si avvale della collaborazione dei competenti uffici dei singoli Comuni associati, i quali assicurano la piena e immediata collaborazione nei modi che saranno precisati dalla Conferenza dei Sindaci.
3. Le decisioni riguardanti la gestione organizzativa ed economica delle attività da parte dello SUAP associato sono demandate alla Conferenza dei Sindaci dei Comuni associati.
4. I Comuni associati mantengono separata dallo SUAP associato la gestione delle pratiche relative all'edilizia produttiva assumendo atti espressi in tal senso come stabilito dal DPR 160/2010.
5. I Comuni associati garantiscono nella fase istruttoria tempestive risposte all'Ufficio Unico, sia nella fase di controllo, sia nella fase finalizzata al rilascio di un provvedimento espresso.
6. La fase del controllo sul territorio delle attività rientranti nell'ambito di competenza dello SUAP è demandata agli organi di polizia locale.

Art. 9

Dotazioni tecnologiche e gestione dei flussi documentali

1. Gli Enti aderenti alla presente convenzione devono essere forniti di adeguate dotazioni tecnologiche di base che consentano un collegamento in rete, in modo da rendere agevole e costante il collegamento con l'utenza, fra di loro e con gli Enti esterni.
2. Gli Enti associati si impegnano a garantire i requisiti minimi, secondo quanto previsto dal DPR 160/2010 e relativo allegato tecnico, che si sostanziano in quanto segue:
 - a) casella di PEC;
 - b) firma digitale;
 - c) software per la lettura di documenti firmati digitalmente;
 - d) sistema di protocollazione informatica;
 - e) area riservata al SUAP all'interno del portale istituzionale.

Art. 10
Impegni degli Enti associati

1. Ciascuno degli Enti associati si impegna a organizzare la propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente convenzione e a fornire, nell'ambito delle determinazioni della presente convenzione, tutte le informazioni, gli atti amministrativi, e di pianificazione, i regolamenti, per garantire la collaborazione e il buon andamento delle attività.
2. Gli Enti si impegnano a stanziare nei rispettivi bilanci le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato.

Art. 11
Responsabili della gestione

1. L'Ente nel quale è situato l'Ufficio Unico nomina il Responsabile dello SUAP associato.
2. Per lo svolgimento delle attività di controllo e degli endoprocedimenti di competenza, nonché per garantire il coordinamento e il raccordo delle attività ogni ente nomina uno o più Referenti SUAP, determinandone le attribuzioni.
3. Il responsabile dello SUAP associato, senza particolari formalità e anche su richiesta motivata di almeno un Referente SUAP, può indire una Conferenza dei Responsabili degli SUAP.

Art. 12
Conferenza dei Sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti alla presente convenzione, o da loro delegati. Le principali competenze sono:
 - a) definizione degli indirizzi programmatici per lo sviluppo della semplificazione in tema di attività produttive;
 - b) definizione di indirizzi per la gestione dello Suap associato;
 - c) monitoraggio e valutazione dello svolgimento delle attività previste nella presente convenzione;
 - d) esame delle richieste di adesione da parte di altri comuni;
 - e) gestione dei rapporti economici fra gli enti aderenti alla presente convenzione;
 - f) presentazione di proposte per l'omogeneizzazione delle modalità di riscossione e dell'ammontare degli oneri richiesti agli utenti per l'evasione delle istanze;
 - g) presentazione di proposte per l'omogeneizzazione dei regolamenti comunali degli enti associati che hanno attinenza con lo svolgimento delle attività di competenza dello SUAP.
2. La Conferenza d'Indirizzo si riunisce almeno una volta l'anno ed è convocata dal Sindaco del comune Capofila, di propria iniziativa o su richiesta di un Sindaco di un comune aderente. La seduta è valida con la presenza della metà più uno dei componenti. Le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Assiste alla Conferenza, con funzioni di verbalizzante, il Responsabile dello SUAP associato o persona da

questi delegata. Alla Conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i Segretari Comunali dei comuni aderenti.

Art. 13 **Spese e oneri finanziari**

1. Gli Enti associati ripartiscono le spese e gli oneri finanziari per l'attivazione e il funzionamento dello SUAP associato ispirandosi al principio della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri.
2. Le spese si distinguono in spese di attivazione e di gestione e sono determinate dalla Conferenza dei Sindaci ed equamente ripartite tra gli Enti associati. La popolazione residente e la quantità di attività economiche attive sul territorio di ciascuno dei comuni aderenti, impiegando dati forniti dalla Camera di Commercio di _____, sono i soli parametri utilizzati per la ripartizione dei costi fra i comuni aderenti alla presente convenzione nella prima annualità di funzionamento dello SUAP associato. A partire dalla seconda annualità in aggiunta ai parametri menzionati, la ripartizione delle spese è determinata considerando anche le SCIA e le domande di autorizzazione riferite a ciascuno dei comuni aderenti.
3. La conferenza dei Sindaci, in fase preventiva e di consuntivazione, stabilisce le spese di attivazione per il primo anno e, annualmente, le spese di gestione, nonché i pesi da attribuire ai parametri citati nel comma precedente e l'algoritmo di ripartizione.
4. L'ammontare complessivo di ciascuna tipologia di spesa deve evidenziare la componente relativa al personale, distinguendola rispetto a tutte le altre tipologie di spesa, al fine di determinare la sua incidenza in capo a ogni ente aderente alla presente convenzione.
5. Le spese preventivate all'inizio di ciascun anno sono soggette a eventuale conguaglio dopo l'elaborazione del consuntivo di gestione. Entro il 31 marzo di ogni anno ciascun comune trasferisce al Comune Capofila a titolo di acconto il 70% del totale delle spese sostenute l'anno precedente. Per il primo anno di attivazione della presente convenzione le quote di acconto da versare sono determinate dalla Conferenza dei Sindaci. Le quote relative alle spese di gestione consuntivate, detratte le quote di acconto, sono corrisposte in un'unica rata entro il 30 gennaio, tramite versamento diretto presso la Tesoreria dell'Ente Capofila. Nel caso di versamento effettuato oltre i termini stabiliti dovranno essere corrisposti anche gli interessi nella misura del saggio legale.

Art. 14 **Adesioni, scioglimento e recesso**

1. Altri Comuni, qualora ricorrano i presupposti di legge, possono aderire alla presente convenzione, previa adozione di apposita deliberazione consiliare assunta a maggioranza assoluta dei componenti da parte di tutti i Comuni fondatori.
2. Il recesso di un Comune deve essere comunicato con un preavviso non inferiore a dodici mesi ed è ammissibile nella misura in cui non determina il venir meno della dimensione ottimale di riferimento.

3. Il recesso di un Comune è deliberato dal proprio Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri.
4. Il recesso comporta automaticamente la decadenza dalle singole convenzioni con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo, salvo diversa determinazione della Conferenza dei Sindaci adottata a maggioranza dei componenti.
5. Lo scioglimento della convenzione è deliberato da almeno 2/3 dei Comuni partecipanti, con arrotondamento all'unità superiore, con atto assunto a maggioranza assoluta di ciascun Consiglio Comunale. L'atto di scioglimento è sottoscritto da tutti i Sindaci e contiene la disciplina delle fasi di scioglimento e dei connessi adempimenti.

Art. 15

Tutela dei dati e sicurezza

1. Lo SUAP associato in relazione alle banche dati di competenza del servizio oggetto della presente convenzione, procede alla nomina del Responsabile del trattamento precisandone la figura e le funzioni;
2. I soggetti che a qualunque titolo operano nell'ambito della presente convenzione devono essere nominati incaricati del trattamento dei dati personali da parte del responsabile del trattamento.
3. Lo SUAP associato si impegna ad attuare le misure di sicurezza e si obbliga ad allertare il titolare e i responsabili del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenza.
4. L'accesso ai dati di ogni singolo Comune, anche ai sensi e nel rispetto delle procedure del D.lgs. 163/03, è disciplinato dai Comuni medesimi i quali indicheranno, con apposito atto, gli incaricati autorizzati al trattamento dandone opportuna comunicazione al responsabile dello SUAP associato.
5. L'accesso ai dati da parte di soggetti terzi è consentito se previsto da una disposizione di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

